

REG.DEL. N. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA: RESISTENZA A RICORSO IN OPPOSIZIONE A PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO

Il giorno 26 febbraio 2024 ad ore 11:00 in seguito a convocazione disposta con avviso ai Componenti, si è riunito in videoconferenza

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sotto la presidenza della

1	PRESIDENTE	MARIA LAURA	FRIGOTTO	P (VC)
2	COMPONENTE	SIMONA	DE FALCO	P (VC)
3	COMPONENTE	LIVIO	DEGASPERI	P (VC)
4	COMPONENTE	LORENZO	EMER	P (VC)
5	COMPONENTE	MASSIMO	GARBARI	P (VC)
6	COMPONENTE	MICHELE	MINNITI	P (VC)
7	COMPONENTE	LUCIA VIRGINIA	ORI	P (VC)
8	COMPONENTE	STEFANO	OSELE	AG
9	COMPONENTE	FRANCESCA	SARTORI	AG

P= PRESENTE; AG= ASSENTE GIUSTIFICATO; A= ASSENTE; P(VC)= PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA

CON LA PRESENZA DI	REVISORA DEI CONTI	MARIA LETIZIA	PALTRINIERI	P (VC)
--------------------	--------------------	---------------	-------------	--------

SEGRETARIO VERBALIZZANTE	DIRETTORE	GIANNI	VOLTOLINI	P (VC)
--------------------------	-----------	--------	-----------	--------

Il Relatore comunica:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” e istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, tra cui servizi abitativi ed assegni e borse di studio.

In data 25 gennaio 2024 è pervenuto a mezzo Posta Elettronica Certificata dell’Ente un ricorso giurisdizionale portante prot. Opera n. 878 dd 25.01.2024 promosso dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Trento in opposizione a preavviso di fermo amministrativo da parte di

- omissis -

il ricorso è stato notificato nei confronti di Trentino Riscossioni S.p.A. quale ente riscossore di Opera Universitaria giusto contratto di servizio di data 22 gennaio 2021 portante prot. Opera n. 460 dd 22.1.2021 (contratto rinnovato fino al 21/1/2027 con determinazione del Direttore di Opera Universitaria n. 5 di data 9/1/2024), nonché nei confronti di Opera Universitaria quale Ente impositore;

la chiamata in causa di Opera Universitaria rende opportuna la costituzione in giudizio dell’Ente, per meglio tutelare gli interessi dello stesso e ai fini di scongiurare la lesione dell’interesse pubblico finanziario derivante sia dalla mancata ripetizione di somme illegittimamente detenute per il venir meno dei requisiti di merito in capo alla ricorrente, accertato e reso definitivo con Determinazione n. 44 del 03.02.2011 sia dal mancato pagamento di rette per il servizio abitativo;

l’Ente intende eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito nonché l’assenza di legittimazione passiva di Opera Universitaria rimettendosi comunque alle tesi difensive sul merito condivise con Trentino Riscossioni s.p.a.;

stante il valore esiguo della causa, pari a € 3.620,44, nel rispetto dei principi di economicità, buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa, considerando che all’interno dell’Ente vi sono figure professionali in grado di predisporre gli atti difensivi e di stare in giudizio con le modalità di cui al D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, nonché in considerazione del fatto che (in forza del richiamo operato dal Regolamento per l’organizzazione e la gestione del personale dell’Opera Universitaria di Trento all’art. 1 c. 2 alle disposizioni legislative e regolamentari della Provincia Autonoma di Trento) l’Ordinamento provinciale consente al Direttore dell’Ente di stare in giudizio personalmente, ovvero a mezzo di funzionari delegati (vedasi in particolare l’art. 16 comma 1 lett. g);

posto che la competenza in merito alla promozione o resistenza alle liti avanti le Autorità giurisdizionali spetta al CDA ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 c.1 lett. f) del Regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;

tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m. nonché il relativo regolamento sul funzionamento degli organi previsti dalla succitata Legge;
- vista la Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 “Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento” la quale, all’art. 16 comma 1 lett. g) consente ai dirigenti cui è attribuito l'incarico di dirigente generale, fermo restando il principio di distinzione tra le funzioni d'indirizzo politico, amministrativo e i compiti di gestione, di provvedere direttamente, tra le altre, ai giudizi davanti alle Corti di Giustizia tributaria (già *commissioni tributarie*) di primo e di secondo grado;
- visto il “regolamento per l'organizzazione e la gestione del personale dell'Opera Universitaria di Trento” adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 27 marzo 2000 n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 22 settembre 2000 n. 2349; modificato con deliberazione n. 21 di data 17 maggio 2004 e deliberazione della Giunta Provinciale 26 agosto 2004 n. 1880, il quale all’art. 1 comma 2 prevede che *“Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari della Provincia Autonoma di Trento e a quelle disciplinate dalla contrattazione collettiva. Nell'applicazione di tali disposizioni i riferimenti agli organi provinciali devono intendersi sostituiti con quelli ai corrispondenti organi dell'Opera”*;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455, in particolare l’art. 4 lett. f) che prevede tra le funzioni del CdA la *“promozione o resistenza alle liti avanti le Autorità giurisdizionali”*;
- visti i Decreti Legislativi nn. 545 e 546 del 31 dicembre 1992 in materia di contenzioso tributario;
- visti gli atti, i documenti ed i considerando citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto citato in premessa;
2. di disporre la costituzione dell’Ente presso la Corte di Giustizia Tributaria di Trento avverso il ricorso incardinato presso la stessa, notificato a mezzo PEC in data 25.01.2024 portante prot. Opera n. 878 di medesima data;
3. di costituirsi a mezzo del Direttore dell’Ente, con le modalità di cui al D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, ferma restando la possibilità di delega ad un funzionario da designare con atto separato, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di discutere il reclamo e di mediare ai sensi dell’ art. 17-bis del predetto D.Lgs., transigere, effettuare la conciliazione,

mediazione, chiamare terzi in causa, incassare somme, rilasciare quietanze, rinunciare agli atti, riassumere giudizi, nonché quella di nominare sostituti processuali e farsi sostituire anche nelle udienze, ratificando sin da ora il suo operato e quello dei suoi sostituti;

4. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Ente.

Adunanza chiusa ad ore 11:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Laura Frigotto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA

**DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE:**
DELIBERA N. _____ **DEL** _____

DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE: X

VISTO

LA RAGIONERIA
